

CAPITOLATO TECNICO

POLIZZA DI ASSICURAZIONE

**PER LA RESPONSABILITA' CIVILE DELLA
MANIFESTAZIONE**

FORMULA 1 GRAN PREMIO HEINEKEN D'ITALIA 2017

CIG 7050789F22

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini le parti attribuiscono il significato qui precisato:

Assicurato	Ogni persona, fisica/giuridica, assicurata di cui all'Art. 13
Assicuratori	Chi assicura il rischio
Contraente	Ente contraente
Danno	Qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica
Danni materiali	Il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose od animali, lesioni personali, morte
Durata del Contratto	Il periodo che ha inizio e termine alle date fissate nel frontespizio della polizza e coincidente con la Durata della Garanzia.
Indennizzo	La somma dovuta dagli Assicuratori in caso di Sinistro
Insurance Cover Checklist	Costituisce un elenco che FIA e FOM hanno predisposto in via generale per tutte le manifestazioni che fanno parte del campionato mondiale di Formula Uno, per evidenziare le peculiarità della Polizza relativa alla manifestazione oggetto di assicurazione. Detta scheda va completata e siglata dagli Assicuratori nel testo Inglese fornito da FIA e FOM e fa parte integrante del Contratto di Assicurazione.
Massimale	La massima esposizione degli Assicuratori per ogni Sinistro.
Periodo di Assicurazione	Il Periodo di Assicurazione coincide con la Durata del Contratto
Polizza	Il contratto di assicurazione
Sinistro	Si configura un Sinistro quando l'Assicurato, per la prima volta nel corso del Periodo di Assicurazione, riceve una comunicazione scritta con la quale viene ritenuto responsabile per Danni in sede civile o penale, o con la quale gli viene fatta formale richiesta di risarcimento di tali danni.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'**Assicurato** relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'**Indennizzo**, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile Italiano.

Art. 2 – Polizza Primaria e Altre Assicurazioni

Polizza Primaria è da intendersi Principale e la prima a rispondere per ogni e qualsiasi sinistro. La polizza, completa di copertina, deve essere fornita necessariamente in lingua Italiana con traduzione in Inglese o in lingua Inglese con traduzione in Italiano.

L'**Assicurato** deve comunicare per iscritto agli **Assicuratori** l'esistenza e la successive stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di **Sinistro**, l'**Assicurato** deve darne avviso a tutti gli **Assicuratori**, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).

Art. 3 - Pagamento del Premio

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

A parziale deroga dell'art. 1901 del C.C. le garanzie saranno valide anche se il premio sarà corrisposto entro 30 (trenta) giorni successivi alla data di decorrenza della suddetta polizza.

Se l'**Assicurato** non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

Art. 4 - Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 - Aggravamento del rischio

L'**Assicurato** deve dare comunicazione scritta agli **Assicuratori** di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti e non accettati dagli **Assicuratori** possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'**Indennizzo**, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 C.C.).

Art. 6 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, gli **Assicuratori** sono tenuti a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'**Assicurato** (art. 1897 C.C.) e rinunciano al relativo diritto di recesso.

Art. 7 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro

In caso di **Sinistro** quale definito in questa polizza, l'**Assicurato** deve farne denuncia per iscritto agli **Assicuratori** oppure all'agenzia/società indicata in polizza al più presto e comunque non oltre i 30 (trenta) giorni successivi a quello in cui ne è venuto a conoscenza.

La denuncia e la notifica di cui sopra, così come ogni comunicazione volta a interrompere il decorrere della prescrizione, se fatte dal **Contraente** per conto dell'**Assicurato** nei termini e con le modalità stabilite in questo articolo, saranno considerate dagli **Assicuratori** come se fossero fatte dall'**Assicurato** stesso.

Art. 8 – Cessazione del contratto

La presente assicurazione cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta da nessuna delle parti.

Art. 9 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico **dell'Assicuratore**.

Art. 10 - Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello del luogo in cui ha sede il **Contraente**.

Art. 11 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge italiane.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DELLA MANIFESTAZIONE FORMULA 1 GRAN PREMIO HEINEKEN D'ITALIA 2017
--

Art. 12 – Oggetto dell'assicurazione

La compagnia di assicurazione assicura in conformità alle norme di Legge, i Rischi della Responsabilità Civile dell'Organizzatore di gare e di competizioni sportive e degli altri obbligati per i danni:

- a) configurati nell'art 124 della Legge. Pertanto la compagnia assicurativa si impegna a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che per capitale, interessi e spese, siano dovuti a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione di veicoli partecipanti a gare o competizioni, nonché alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara;
- b) nonché eventi secondari e di contorno con annesse attività, svolte in concomitanza della Gara di Formula Uno, tutte a formare la Manifestazione nell'ambito dell'Autodromo Nazionale di Monza, per la durata di cui all'art. 16.

Art. 13 – Assicurati

Automobile Club d'Italia, SIAS SpA, Formula One World Championship Ltd, Formula One Management Ltd, Formula One Licensing B.V., Formula One Asset Management Limited, Federation International de l'Automobile, Formula One Hospitality and Event Services Limited, Formula One Marketing Limited, tutti gli Sponsors relativamente ai loro rispettivi diritti ed interessi, i Concorrenti (come definiti nel Codice Sportivo Internazionale in quanto persona o entità ammessa alla gara ed in possesso di licenza di concorrente rilasciata dalla ASN di appartenenza), i Piloti (come definiti nel Codice Sportivo Internazionale in quanto persona che guida una macchina nella gara ed in possesso di licenza di pilota rilasciata dalla ASN di appartenenza), Ospiti di qualsiasi delle parti sopra indicate, inclusi tutti i dirigenti, funzionari, impiegati, agenti, appaltatori e Affiliati (Affiliati significa tutte le imprese controllate, controllanti e altre imprese figlie di ciascuna azienda o società), Chiunque sia coinvolto nell'organizzazione della manifestazione e relativi servizi (inclusi gli Ufficiali di gara, i commissari di pista e lo staff medico di soccorso).

Art. 14 – Esclusioni e Rivalsa Assicurati

- a) L'assicurazione non è operante nei seguenti casi: se il conduttore non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore; per i danni subiti a terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti, alle prescrizioni del regolamento particolare di gara e alle indicazioni della carta di circolazione, nonché, se il veicolo è monoposto; se la gara non è autorizzata in conformità alle norme di legge in vigore; se il regolamento di gara non è approvato dai competenti organi sportivi; se il veicolo è guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti.
- b) Nei casi predetti ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 del Codice delle assicurazioni private, la compagnia assicuratrice eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

Art. 15 Insurance Cover Checklist

Costituisce un elenco che FIA e FOM hanno predisposto in via generale per tutte le manifestazioni che fanno parte del campionato mondiale di Formula Uno, per evidenziare le peculiarità della Polizza relativa alla manifestazione oggetto di assicurazione. Detta scheda (v. Modello 5 allegato) va completata e siglata dagli Assicuratori nel testo Inglese fornito da FIA e FOM e fa parte integrante del Contratto di Assicurazione. Per ogni eventuale valutazione, si allega la traduzione in Italiano del modello 5, premesso che fa fede la versione in lingua Inglese.

Art.16 Estensione Territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica italiana, della Città del Vaticano e della repubblica di San Marino, compresi gli eventuali tratti di percorso oltre confini previsti dal regolamento di gara

Art. 17 Durata della Garanzia

La garanzia ha durata dal 18 Agosto 2017 al 10 Settembre 2017 (entrambe le date incluse).

Il contratto dovrà dunque essere tenuto in copertura dall'aggiudicatario dalle ore 24.00 del giorno 17 Agosto 2017 alle ore 24.00 del giorno 10 Settembre 2017 in deroga all'art. 1901 del codice civile anche qualora non sia stato versato il premio.

I documenti di polizza devono essere forniti entro e non oltre 2 mesi prima della Manifestazione, ovvero entro il 30 giugno 2017.

Art 18 Condizioni Particolari

1. Responsabilità civile dell'organizzatore per danni non causati dalla circolazione dei veicoli
L'assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Organizzatore e degli assicurati di cui all'art. 13, sia per fatto proprio sia per fatto delle persone di cui deve rispondere, per danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi, non compresi nell'assicurazione obbligatoria di cui alla Legge, derivanti dai fabbricati, dalle attrezzature, dai servizi (inclusa la rimozione dei veicoli soccorsi), dalle installazioni fisse e mobili, tecniche e pubblicitarie e, in genere, dall'organizzazione della manifestazione assicurata.
2. Limitatamente ai danni derivanti dai fabbricati, dalle attrezzature, dai servizi, dalle installazioni fisse e mobili, tecniche e pubblicitarie, sono considerati terzi anche gli addetti all'organizzazione, i dipendenti e gli ausiliari dell'Organizzatore/ assicurati di cui all'art. 13, nonché i piloti, gli addetti al servizio dei veicoli e le Case concorrenti, sempreché non sussista una loro responsabilità nella produzione del danno. Per i dipendenti dell'organizzazione soggetta alla assicurazione obbligatoria contro gli infortuni di cui al DPR 30 giugno 1965, n. 1124 e D.Lgs n. 38/2000, l'assicurazione vale per le somme eccedenti l'indennità liquidata

dall'INAIL che l'Organizzatore fosse condannato a pagare in conseguenza di reato colposo, perseguibile d'ufficio e giudizialmente accertato, commesso dall'Organizzatore medesimo o da suo dipendente del quale debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 del C.C., nonché per le somme che l'Organizzatore fosse tenuto a pagare in seguito all'azione di regresso esperita nei suoi confronti dall'INAIL ai sensi dell'art 11 del predetto DPR.

3. sono esclusi dalla garanzia i danni da furto e quelli alle cose altrui conseguenti a incendio delle cose dell'assicurato.

Art. 19 Responsabilità Civile Organizzatori

Premesso che la polizza è stipulata anche per conto e nell'interesse, in qualità di assicurati, di:

- Automobile Club d'Italia,
- SIAS SpA,
- Formula One World Championship Ltd
- Formula One Management Ltd,
- Formula One Licensing B.V.,
- Formula One Asset Management Limited,
- Federation International de l'Automobile,
- Formula One Hospitality and Event Services Limited,
- Formula One Marketing Limited,
- tutti gli Sponsors relativamente ai loro rispettivi diritti ed interessi,
- i Concorrenti (come definiti nel Codice Sportivo Internazionale in quanto persona o entità ammessa alla gara ed in possesso di licenza di concorrente rilasciata dalla ASN di appartenenza),
- i Piloti (come definiti nel Codice Sportivo Internazionale in quanto persona che guida una macchina nella gara ed in possesso di licenza di pilota rilasciata dalla ASN di appartenenza),
- Ospiti di qualsiasi delle parti sopra indicate, inclusi tutti i dirigenti, funzionari, impiegati, agenti, appaltatori e Affiliati (Affiliati significa tutte le imprese controllate, controllanti e altre imprese figlie di ciascuna azienda o società),
- Chiunque sia coinvolto nell'organizzazione della manifestazione e relativi servizi (inclusi gli Ufficiali di gara, i commissari di pista e lo staff medico di soccorso),

in conseguenza di fatti od omissioni commessi durante lo svolgimento della Manifestazione che comprende attività sportive (F1, F2, GP3, Porsche SuperCup) e non-sportive, quali eventi secondari e di contorno con annesse attività, svolte in concomitanza della Gara di Formula Uno, tutte a formare la Manifestazione nell'ambito dell'Autodromo Nazionale di Monza, per la durata di cui all'art. 17.

Dalla garanzia è esclusa la responsabilità civile per danni ai piloti concorrenti; è altresì esclusa la responsabilità civile per danni provocati dai piloti concorrenti verso altri piloti concorrenti. Pertanto nessun danno sofferto dai piloti concorrenti è risarcibile durante la partecipazione alle gare e alle relative prove.

I piloti sono, per contro, considerati terzi, sempreché non sussista una loro responsabilità, se al momento del sinistro non sono piloti concorrenti e non si trovano nell'ambito della pista o degli spazi destinati a Pit Stop durante lo svolgimento delle gare e delle relative prove.

Sono altresì assicurati, in base alla responsabilità "incrociata" (Cross Liability Clause), per l'intero massimale e dunque in modo indipendente, ciascuno degli assicurati anche nei casi in cui possa uno degli assicurati danneggiare un altro soggetto tra quelli coperti dalla stessa polizza.

Art 20 Massimali

La somma complessiva sino a concorrenza della quale la compagnia di assicurazioni presta la copertura assicurativa pari a 100.000 milioni di dollari US o equivalente in Euro per ogni sinistro (CD. MASSIMALE COMPLESSIVO) ovvero:

100.000 milioni di dollari US o equivalente in Euro per persone danneggiate indipendentemente dal numero delle vittime e di

100.000 milioni di dollari US o equivalente in Euro per danneggiamenti a cose o animali indipendentemente dal numero delle vittime.

Art 21 Gestione delle vertenze di Sinistro – Spese legali

Gli Assicuratori assumono fino a quando ne hanno interesse la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso con l'assenso dell'Assicurato.

Sono a carico degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in polizza per il Danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite fra Assicuratori e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del Massimale di cui sopra.

Gli Assicuratori non riconoscono spese incontrate dall'Assicurato per i legali che non siano da essi designati e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.